



Istituzione dell'Istituto per la gestione della fauna, al fine della razionalizzazione delle competenze in materia di gestione e protezione della fauna selvatica

A.C. 2011

Dossier n° 403 - Schede di lettura
28 gennaio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2011
Titolo:	Istituzione dell'Istituto per la gestione della fauna, al fine della razionalizzazione delle competenze in materia di gestione e protezione della fauna selvatica
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Bruzzone
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	6 agosto 2024
assegnazione:	14 gennaio 2025
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, VIII Ambiente, XI Lavoro e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La proposta di legge AC [2011](#) reca disposizioni volte all'"Istituzione dell'Istituto per la gestione della fauna, al fine della razionalizzazione delle competenze in materia di gestione e protezione della fauna selvatica". Essa è stata presentata il 6 agosto 2024 ed è stata assegnata il 14 gennaio scorso alla XIII Commissione Agricoltura della Camera.

Come espresso nella relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge in esame, l'iniziativa normativa nasce dall'esigenza di garantire che la gestione della fauna possa essere oggetto di interventi efficaci rispetto alle risorse faunistiche autoctone e alloctone del territorio nazionale. Occorre, infatti, si legge nella stessa relazione, avere una conoscenza approfondita della consistenza e della struttura delle popolazioni di animali e del territorio in cui queste vivono e questo richiede l'apporto degli agricoltori e di una struttura che faccia riferimento al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Si ricorda che sono all'esame della XIII Commissione della Camera, diverse proposte di legge su materie analoghe a quella in commento . In particolare si segnalano:

- o la pdl [C. 1548](#) "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" è stata abbinata alle pdl [C. 1652](#), [C. 1670](#) e [C. 1673](#) ;
- o la pdl [C. 1375](#) "Introduzione dell'articolo 7-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica".

L'ulteriore proposta di legge [C. 167](#), recante disposizioni in materia di "Conferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della facoltà di adottare, per la fauna carnivora, le misure di deroga previste dalla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" è stata abbinata alle seguenti proposte di legge:

- o [C. 136](#), "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di "Revisione dei piani faunistico-venatori regionali, di valutazione di incidenza ambientale e di controllo della fauna selvatica";
- o [C. 608](#), in materia di "Interventi per la riduzione della popolazione dei cinghiali nel territorio nazionale e delega al Governo per la prevenzione, il contenimento e il ristoro dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle attività agricole ;
- o [C. 1002](#) presentata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia in materia di "Norme in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica. Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

La proposta di legge in esame è composta di un **unico articolo, suddiviso in 7 commi**.

Il **comma 1** prevede l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un nuovo istituto denominato **IGF (Istituto per la gestione della fauna)**. All'IGF, che sarà articolato in unità operative decentrate, sono attribuite specifiche competenze in materia di fauna selvatica autoctona e alloctona nell'intero territorio nazionale in qualità di organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza.

Il **comma 2** dispone il **trasferimento** in capo all'IGF delle competenze in materia di fauna selvatica attualmente attribuite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi dell'[articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), come definite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, sono trasferite all'IGF le competenze, le funzioni e le attività in materia di fauna selvatica. Sono trasferite, altresì, all'IGF le competenze in ordine all'espressione dei pareri tecnico-scientifici in materia di fauna richiesti dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, dai parchi e dalle aree protette.

Si ricorda che l'**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)** è stato istituito dal sopra citato art. 28 del D.L. 112 del 2008, che ha accorpato in un unico ente l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'**Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS)** e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM). La medesima disposizione pone l'ISPRA sotto la vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica rinviando ad un successivo decreto ministeriale (D.M. 123/2010), per la determinazione della sede, delle modalità di costituzione e funzionamento, delle procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In seguito, la legge 132/2016 ha istituito il "Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente" (SNPA) – composto da ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA).

All'Istituto sono affidate attività connesse alla tutela dell'ambiente con diverse finalità, che possono essere sintetizzate nelle seguenti categorie:

- o conoscitive, da intendersi quali costanti controlli, monitoraggi e valutazioni dello stato dell'ambiente, con particolare riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonché alla tutela della natura e della fauna ormeoterma;
- o di ricerca, da intendersi quali promozione della ricerca di base e applicata, e coordinamento della ricerca di ordine scientifico e tecnologico, volte a supportare standard e direttive di rilevanza nazionale;
- o di consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione, da intendersi quali supporto tecnico sia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (che si avvale dell'Ispra nell'esercizio delle sue attribuzioni) che ad altre amministrazioni statali;
- o d'informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, attuata mediante promozione di studi, attività di divulgazione delle tematiche ambientali, pubblicazioni, convegni.

Vi è poi l'attività di coordinamento ed indirizzo del sistema nazionale di protezione ambientale e la ricerca scientifica, volta allo sviluppo di studi e metodologie per l'applicazione di soluzioni innovative e ad una migliore conoscenza delle fenomenologie e dei processi in campo ambientale. Va inoltre evidenziato che l'attività istituzionale dell'Ispra viene ad essere ulteriormente ampliata in relazione ai contenuti delle convenzioni triennali stipulate con il Ministero di riferimento.

L'**istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)** era disciplinato dall'art. 7 della legge 157 del 1992, e successivamente è stato soppresso dal sopra ricordato art. 28, comma 2 del D.L. 112/2008, che lo ha incorporato in ISPRA, trasferendovi altresì le funzioni attribuite dalla legge 157/1992, tra cui rientrano: il censimento del patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, l'elaborazione di progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, la collaborazione con gli organismi stranieri, ed in particolare con quelli dei Paesi dell'Unione Europea aventi analoghi compiti e finalità, il controllo e la valutazione degli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, l'elaborazione di pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

Il **comma 3** statuisce che, con **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, - sono determinati, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della legislazione vigente, nonché per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie in materia di fauna selvatica, attualmente a disposizione dell'ISPRA.

Il **comma 4** stabilisce, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma 3, la denominazione «Istituto per la gestione della fauna (IGF)» sostituisce quella di «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» in relazione alle competenze, alle funzioni e alle attività in materia di fauna selvatica.

Il **comma 5** prevede, con **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge -, la nomina di un **commissario**. Ciò al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento del nuovo Istituto.

Il **comma 6** chiarisce che dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività del commissario di cui al comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 7** attribuisce all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza e la difesa dell'IGF nei giudizi innanzi alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Relazioni allegata o richieste

La proposta di legge in esame è corredata di apposita relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'**articolo 9** della **Costituzione** - così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 2022 - statuisce che la Repubblica italiana *"tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali"*, l'**art. 117, comma 2, lettera s)** della stessa Carta Costituzionale attribuisce allo Stato la **competenza legislativa esclusiva** in materia di **tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**.

In proposito, si fa presente che la Corte Costituzionale, con riferimento alla questione del controllo della fauna selvatica - demandato alle Regioni ai sensi dell'art. [19](#) della [legge n. 157 del 1992](#) -, è più volte intervenuta ritenendo che esso deve essere espletato mediante il ricorso a metodi ecologici e, solo allorché l'ISPRA ne abbia verificato l'inefficacia, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la *ratio* del suddetto art. 19 è riconducibile alle prescrizioni in materia di tutela ambientale in considerazione del fatto che l'abbattimento di fauna nociva non avviene a fini venatori, ma per **tutelare l'ecosistema**, tanto che lo strumento è preso in considerazione quale *extrema ratio*, quando i metodi ecologici sono risultati inefficaci (si vedano, in proposito, le sentenze n.116 del 2021, n. 44 del 2019 e n. 217 del 2018). La stessa Corte ha ritenuto che la norma in questione *"deriva da un'attenta ponderazione del legislatore statale tesa ad evitare che la tutela degli interessi (sanitari, di protezione delle produzioni zootecniche, agricole, eccetera) perseguiti con i piani di abbattimento trasmodi nella compromissione della sopravvivenza di alcune specie faunistiche ancorché nocive (sentenza n. 392 del 2005), ed è per questo che l'elenco dell'art. 19 della L. n. 157 del 1992 è stato, in precedenza, considerato tassativo e non integrabile da parte delle Regioni (sentenze n. 217 del 2018, n. 174 e n. 139 del 2017 e n. 107 del 2014)"*.

Per completezza, si rappresenta che, con riferimento alle **province autonome**, la Corte Costituzionale, con [sentenza n. 215 del 2019](#), ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti delle **leggi** n. 9 del 2018 e n. 11 del 2018 delle **Province autonome di Trento e Bolzano** che prevedono la possibilità per il Presidente della Provincia, previo parere dell'Ispra, di autorizzare il prelievo, la cattura o l'uccisione di esemplari di lupi (e orsi) in presenza delle stesse condizioni indicate dall'art. 11 del DPR sopra richiamato ossia l'inesistenza di valide soluzioni alternative e il mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente della specie interessata. La Corte ha osservato, in proposito, che in tali ipotesi, *"il potere delle province autonome di dare applicazione all'art. 16 della citata direttiva, trova la sua **legittimazione nello statuto speciale**", "in quanto la finalità di tale potere - protezione della fauna e della flora selvatiche e conservazione degli habitat naturali - attiene in misura rilevante alle materie di competenza provinciale primaria"*.